

**TRIBUNALE DI FORLÌ**  
**LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE**  
**Causa n. 953/2015R.G.A.C.**  
**Udienza del 04/10/2016**

Davanti al giudice del lavoro designato, dott. Luca Mascini, è comparsa l'avv. Cristiana Valentini, in sostituzione dell'avv. Longhitano, per parte ricorrente, la quale insiste nell'accoglimento del ricorso e in tutte le proprie richieste anche istruttorie.

Contesta tutto quanto dedotto da controparte in quanto inammissibile, illegittimo e infondato.

Per controparte il funzionario Natascia Bisacchi come da incarico che produce. Si riporta alla memoria difensiva e alle relative richieste e conclusioni.

Il giudice si ritira in camera di consiglio.

Il giudice, all'esito, assenti le parti;

**ritenuto** che nella presente fase di merito, destinata a terminare con pronuncia di sentenza, occorra rivedere l'avviso, condiviso altrove in sede cautelare, ostativo alla necessità di notificare il ricorso ai controinteressati, ovvero a coloro che potrebbero risentire effetti pregiudizievoli dall'accoglimento della domanda e dall'inserimento delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento;

**considerato:**

che, infatti, sussiste litisconsorzio necessario con gli idonei delle diverse graduatorie concorsuali nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e del risultato che l'eventuale accoglimento della domanda comporterebbe, da ritenersi in concreto equivalente alla riformulazione della graduatoria (v. Cass., 7.7.2009, n. 15912);

che parte ricorrente ha avanzato richiesta di essere autorizzata alla notificazione del ricorso ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. stante l'elevato numero degli stessi;

che l'art. 151 c.p.c. riguarda fattispecie diverse da quelle in cui la notificazione deve farsi per pubblici proclami e che quest'ultima, invocabile



nel caso di specie (posto che la notificazione nei modi ordinari appare sommamente difficile per l'elevato numero dei destinatari), è, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., di competenza esclusiva del capo dell'Ufficio Giudiziario e richiede l'intervento del Pubblico ministero;

che non è applicabile il disposto di cui all'art. 151 c.p.c. là dove si verte in fattispecie ricadente nella previsione di cui all'art. 150 c.p.c.;

che, come chiarito, la pubblicazione del ricorso su un sito *web* non è allo stato omologabile alla notifica delle controversie civili, poiché le forme atipiche di notificazione, autorizzate dal giudice a norma dell'art. 151 c.p.c., devono comunque rispettare i requisiti, minimi, essenziali allo scopo fondamentale della notificazione, fornendo cioè un grado di certezza della conoscenza legale da parte del destinatario non diverso da quello offerto dai procedimenti ordinari (cfr. Cass. SU 14571/2007, secondo cui il giudice deve disporre un mezzo equipollente che non riduca la soglia di certezza della conoscenza legale da parte dell'atto da parte del destinatario);

**ritenuto** dunque che in sede di merito sia necessario provvedere alla notificazione ai controinteressati;

**rilevato** che la stessa non è stata eseguita nelle forme suindicate;

**letto** l'art. 291 c.p.c. nell'interpretazione data da Cass., n. 1483/2015;

**assegna** a parte ricorrente termine fino al 30.11.2016 per effettuare la notificazione ai controinteressati e **fissa** per gli incombenti di cui all'art. 420 c.p.c. l'udienza del **21.3.2017, ore 10,00**.

Il giudice del lavoro

*Dott. Luca Mascini*

